

L.ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO IN OLANDA

André Janssen

Annika Schimansky

*Giovanni Bisazza**

Sommario: I. INTRODUZIONE. II. L.AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO. 1. La definizione generale di vendita di beni di consumo. 2. Ampliamenti dell.ambito di applicazione oggettivo. 3. Vendita forzata e vendita al pubblico incanto. III. LA CONFORMITÀ DEL BENE AL CONTRATTO. 1. Il concetto di conformità al contratto. 2. La vendita su campione. 3. La conoscenza del difetto di conformità. 4. Le dichiarazioni pubbliche del venditore. 5. Le imperfezioni nell.installazione del bene o nelle istruzioni di montaggio. IV. I DIRITTI DELL.ACQUIRENTE DI BENI DI CONSUMO. 1. Consegna supplementare, riparazione e sostituzione. 2. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo. 2.1. Il diritto del venditore alla regolarizzazione della prestazione. 2.2. Il diritto alla riduzione del prezzo. 3. Il risarcimento del danno. V. IL DIRITTO DI REGRESSO DEL VENDITORE. VI. L.ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEL CONSUMATORE. 1. L.onere di denuncia. 2. La prescrizione. 3. L.inversione dell.onere della prova. VII. LA GARANZIA. VIII. CARATTERE IMPERATIVO. IX. CONCLUSIONI. X. BIBLIOGRAFIA.

I. INTRODUZIONE

Il *Burgerlijk Wetboek* (BW) olandese, le cui parti più importanti, nell.ambito dei rapporti patrimoniali, sono entrate in vigore nel 1992, viene giustamente considerato uno dei più moderni codici civili europei.

Non meraviglia, pertanto, che le modifiche legislative entrate in vigore

* André Janssen è Wissenschaftlicher Assistent presso la cattedra di diritto civile tedesco ed europeo dell.Università di Münster. Annika Schimansky è avvocato presso lo studio legale olandese Nysingh Dijkstra de Graaff N.V. in Zutphen/NL. Giovanni Bisazza è dottorando di ricerca e assistente presso la cattedra di diritto civile dell.Università degli Studi di Verona.

¹ HARTKAMP, Arthur S., «Juridical Discretion Under the New Civil Code of the Netherlands», (1992) *American Journal of Comparative Law* [=AJCL], 551-571.

240 ANDRÉ JANSSEN, ANNIKA SCHIMANSKY y GIOVANNI BISAZZA

1

il 1.º Maggio 2003 in attuazione della Direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999² (di seguito: la Direttiva)³ su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo⁴, siano da considerarsi di poco conto rispetto a quelle introdotte da molti altri paesi. Le ragioni di tale relativamente limitata necessità di adeguamento dell.ordinamento interno sono da rinvenirsi, innanzi tutto, nella circostanza che sia la Direttiva sia la disciplina olandese del contratto di compravendita si rifanno in gran parte al medesimo modello, vale a dire alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), poggiando così su una comune concezione di fondo. Inoltre, il legislatore olandese, in occasione dell.entrata in vigore del nuovo BW, ha inserito le norme sulla tutela del consumatore nella parte generale del codice civile, provvedendo già in tale sede ad introdurre, all.interno del libro settimo del BW, un.apposita disciplina della vendita dei beni di consumo, la quale corrisponde in gran parte alle disposizioni della Direttiva.

Non si deve ritenere, tuttavia, che l.attuazione della Direttiva non abbia comportato, anche per il diritto civile olandese, significative trasformazioni, che il presente contributo si propone di descrivere e

commentare. L'esposizione seguirà, fin dove ciò possa apparire conveniente, la struttura della Direttiva, al fine di agevolare la comprensione anche di coloro che, con il diritto olandese della vendita, non abbiano confidenza.

II. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

L'art. 7:5, comma 1, sin dall'entrata in vigore del nuovo BW, definisce la vendita di beni di consumo come la vendita di una cosa mobile conclusa tra un venditore, che agisce nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, e un compratore, persona fisica, che non agisce nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale. Tale definizione corrisponde

² GUCE L 171, de 7 giugno 1999, 12.

³ (2003) *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden*, 110.

⁴ *Besluit van 7 april 2003*, (2003) *Staatsblad*, 151. Ciò considerato, appare strano che l'Olanda, nonostante le relativamente limitate modifiche, abbia ampiamente violato il termine del 1.1.2002 previsto dalla Direttiva stessa per la sua attuazione (art. 7 della Direttiva).

L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA... 241

1

a quella prevista dall'art. 1, comma 1, della Direttiva, così che, sul punto, non si è resa necessaria alcuna attuazione. L'art. 7:5, comma 2, BW, considera come vendite di beni di consumo anche i contratti di vendita conclusi da un rappresentante che agisca nell'ambito di un'attività professionale o commerciale, salvo che il compratore sappia, al momento della conclusione del contratto, che il rappresentato non agisce nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale.

Con l'attuazione dell'art. 1, comma 4, della Direttiva, l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina della vendita di beni di consumo ha subito, in Olanda, un sensibile ampliamento. La Direttiva, infatti, considera contratti di vendita anche i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Il nuovo art. 7:5, comma 4, BW, estende perciò l'ambito di applicazione della normativa sulla vendita di beni di consumo ai contratti d'appalto conclusi tra un imprenditore, che agisce nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, e un committente-consumatore. Le specifiche disposizioni dettate per il contratto d'appalto trovano applicazione accanto a quelle relative alla vendita di beni di consumo, con prevalenza di quest'ultime nel caso di conflitto.

Di minore rilevanza è la modifica apportata all'art. 7:5, comma 3, BW, il quale, nella sua precedente versione, escludeva gli acquisti di beni mobili registrati, come i natanti di maggiore dimensione e gli aeroplano, dalla sfera di operatività della vendita di beni di consumo, in tal modo limitando la tutela del consumatore. La norma, di conseguenza, è stata adattata alla Direttiva, la quale non prevede una simile restrizione.

Per il resto, il campo di applicazione oggettivo delle disposizioni sulla vendita di beni di consumo, vigenti in Olanda, corrisponde a quello del provvedimento comunitario. Così sia la Direttiva (art. 1, comma 2, lett. b) sia il BW non considerano la vendite di acqua, gas ed elettricità (art. 3:2 e 7:5, comma 3, BW) come vendite di beni di consumo.

⁵ Un'aggiuntiva menzione dell'elettricità nel nuovo art. 7:5, comma 3, BW, accanto al Gas e all'Acqua, non si è resa necessaria, in deroga alla definizione fornita all'art. 1, comma 2, lett. b) della Direttiva, poichè l'art. 3:2 BW, esclude già l'elettricità, in quanto bene incorporale, dalla nozione di cosa.

242 ANDRÉ JANSSEN, ANNIKA SCHIMANSKY y GIOVANNI BISAZZA

1

Nel caso di vendita forzata, i diritti di garanzia riconosciuti dagli artt. 7:5 e ss., BW, sono esclusi ai sensi dell'art. 7:19, comma 1, BW, salvo che il venditore fosse a conoscenza del vizio materiale o giuridico.

Non sembra potersi dubitare dell'opportunità di tale disposizione, posto che anche l'art. 1, comma 2, lett. b) della Direttiva, tra le altre, esclude dall'ambito di applicazione della stessa le vendite forzate.

Ai sensi della precedente versione dell'art. 7:19, comma 2, BW, invece, le norme sulla vendita di beni di consumo non trovavano applicazione nel caso di vendite all'asta pubblica, come, ad esempio, quelle avvenute su iniziativa del creditore pignoratorio *ex art.* 3:248, comma 1, BW.

In ragione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Direttiva, venne pertanto espressamente previsto, nella nuova versione dell'art. 7:19, comma 2, BW, che il consumatore possa far valere il vizio materiale anche dei beni acquistati all'asta pubblica. La limitazione della tutela del consumatore, ammessa dall'art. 1, comma 3, della Direttiva nelle ipotesi di beni usati venduti all'asta pubblica, d'altronde, non ha trovato ingresso nel codice civile olandese.

III. LA CONFORMITÀ DEL BENE AL CONTRATTO

La precedente versione dell'art. 7:17, BW, la quale conteneva una nozione di vizio valevole per tutti i contratti di vendita, lasciava chiaramente intravedere l'influenza esercitata dalla Convenzione di Vienna del 1980 sul diritto olandese della vendita. Per tale ragione, il concetto di vizio del bene compravenduto accolto in Olanda corrispondeva già a quello delineato dall'art. 2 della Direttiva. La nuova versione dell'art. 7:17, comma 1, BW, prevede, come prima, che la cosa consegnata deve essere conforme al contratto. Il concetto di conformità del bene al contratto, viene poi chiarito dal nuovo art. 7:17, comma 2, BW, il quale, diversamente dalla Direttiva, non ricorre ad una serie di presunzioni *iuris tantum*, bensì ne fornisce una definizione, per così dire, in negativo. Secondo tale norma, infatti, il bene non è conforme al contratto se, anche in considerazione del tipo di bene e delle indicazioni fornite dal venditore, non possiede le qualità che il compratore, in ragione del contratto, può attendersi.

L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA... 243

1

Il compratore può aspettarsi quelle qualità necessarie per un normale utilizzo del bene e della cui esistenza non doveva dubitare, nonché quelle necessarie per l'uso speciale eventualmente previsto nel contratto. La necessità di tenere in considerazione l'uso speciale eventualmente indicato nel contratto è stata successivamente prevista anche dall'art. 2, comma 2, lett. b) della Direttiva. I nuovi criteri del «tipo di bene»⁶ e delle «descrizioni del venditore»⁷ si rifanno all'art. 2, comma 2, lettere a) e c) della Direttiva. La conformità al contratto nei casi di consegna di un *aliud pro alio* o di differenze quantitative, di misura o di peso sono prese in considerazione dall'art. 7:17, comma 3, BW, già da prima dell'attuazione della Direttiva.

L'art. 7:17, comma 4, BW, prevede, già da prima dell'attuazione della Direttiva, che nei casi di presentazione di un campione o di un modello

da parte del venditore, il bene successivamente consegnato debba corrispondervi. L.art. 7:17, comma 4, BW, tuttavia, si discosta dall.art. 2, comma 2, lett. a) della Direttiva, nelle ipotesi in cui il campione o il modello sia stato consegnato unicamente a fini dimostrativi. In tali casi, secondo la Direttiva, il cui art. 2, comma 2, lett. a), contiene semplicemente un riferimento alla vendita su campione, l'onere di provare che di tale tipo di vendita si è effettivamente trattato, grava sul compratore. Secondo l.art. 7:17, comma 4, BW, invece, è il venditore a dover dimostrare che il bene presentato al compratore serviva unicamente come dimostrazione.

L.art. 2, comma 3, della Direttiva ha trovato ingresso nella nuova versione dell.art. 7:17, comma 5, BW, secondo il quale il compratore non può fare valere la difformità del bene se, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza del difetto o doveva, secondo buona fede, conoscerlo. Un obbligo precontrattuale di esame del bene, tuttavia, non

⁶ Il criterio del «tipo di bene» allude a quelle qualità abitualmente presentate da beni dello stesso tipo.

⁷ La conoscenza o la colpevole ignoranza del venditore non assume, a tal riguardo, rilevanza, conformemente alla posizione fino ad ora assunta dalla giurisprudenza. Cfr. Hoge Raad [=HR], 27.4.2001, (2002) *Nederlandse Jurisprudentie* [=NJ], Nr. 213.

⁸ Advies Raad van State en nader rapport, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), B, 3.

244 ANDRÉ JANSSEN, ANNIKA SCHIMANSKY y GIOVANNI BISAZZA

1

sembra essere imposto al compratore da tale disposizione. Al compratore deve essere precluso di richiamarsi alla mancata conoscenza di quei soli difetti che è quasi impossibile possano essergli sfuggiti⁹.

L.ambito di applicazione del nuovo art. 7:17, comma 5, BW, non è limitato alle sole vendite di beni di consumo e va oltre il livello di tutela minimale predisposto dalla Direttiva¹⁰.

Una rilevante modifica ha subito l.attuale versione dell.art. 7:18, BW, il quale, conformemente all.art. 2, comma 2, lett. d) e comma 4 della Direttiva, estende il concetto di difformità fino a ricomprendervi le ipotesi in cui la cosa consegnata diverga dalle dichiarazioni pubbliche di un precedente venditore.

La previgente versione dell.art. 7:18, BW, prevedeva già un collegamento tra il venditore e le dichiarazioni pubbliche provenienti da un precedente venditore o dal produttore. Tuttavia, tali dichiarazioni non venivano imputate al venditore qualora egli non ne fosse, né dovesse esserne, a conoscenza, o nei casi in cui egli avesse espressamente provveduto a contestarle.

La nuova disposizione dell.art. 7:18, comma 1, BW, la quale si applica, come prima, alle sole vendite di beni di consumo, stabilisce ora chiaramente che il venditore deve avere smentito le dichiarazioni pubbliche non più tardi del momento della conclusione del contratto.

Ad ogni modo, le dichiarazioni pubbliche, in seguito all.attuazione dell.art. 2, comma 4, della Direttiva, potrebbero non essere determinanti ai fini del giudizio di conformità del bene, qualora non abbiano esercitato alcuna influenza sulla conclusione del contratto (così la nuova versione dell.art. 7:18, comma 1, BW).

⁹ Nota naar aanleiding van verslag, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 6, 8. Qualcosa di diverso vale per l.art. 7:17, comma 2, BW. Dubbio è fino a che punto sia compatibile la posizione sino ad ora assunta dalla giurisprudenza sulla conoscenza della difformità da parte del compratore con la nuova versione dell.art. 7:17, comma 5, BW. Si vedano a tal riguardo: HR,

15.11.1985, (1986) NJ, Nr. 213; HR, 2.4.1999, (1999) NJ, Nr. 585; Hof Amsterdam, (1998) *Nederlandse Jurisprudentie kort* [=NJKort], Nr. 66.

¹⁰ Il compratore, ai sensi dell.art. 7:17, comma 5, seconda proposizione, BW, non può far valere nemmeno il difetto di conformità, che sia da ricondurre ad imperfezioni o inidoneità delle materie prime da lui fornite, salvo che il venditore non avesse dovuto avvisarlo della loro presenza.

L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA... 245

1

L.art. 7:18, comma 3, BW, è stato introdotto in attuazione dell.art. 2, comma 5, della Direttiva. La norma estende, nell'ambito delle vendite ai consumatori, il concetto di difformità al contratto, fino a ricomprendervi i casi di imperfezioni nell'installazione del bene o nelle istruzioni di montaggio.

Anche qualora un'obbligazione accessoria di installazione del bene sia stata assunta dal venditore in virtù di un autonomo contratto d'opera¹¹, trovano nondimeno applicazione, in via principale, le regole dettate per la vendita ai consumatori¹². La nuova versione dell.art. 7:18, comma 3, BW, presuppone, per i casi di imperfezione delle istruzioni di montaggio, che l'installazione sia stata eseguita dal compratore stesso. Nell'ipotesi in cui il compratore incarichi del montaggio un installatore che, nonostante la propria competenza professionale, si attenga a delle istruzioni non corrette, egli dovrà rivolgere le proprie pretese esclusivamente verso quest'ultimo, e non potrà invece agire per fare valere le imperfezioni contenute nelle istruzioni¹³.

IV. I DIRITTI DELL'ACQUIRENTE DI BENI DI CONSUMO

I diritti riconosciuti all'acquirente di beni di consumo dall.art. 3 della Direttiva sono stati inseriti fra i diritti di garanzia della vendita contemplati dai nuovi artt. 7:20 e ss., BW.

I diritti di garanzia valevano, prima dell'attuazione della Direttiva, allo stesso modo per tutti i compratori; per i consumatori erano previste solo alcune modifiche per l'esercizio delle pretese riconosciute dal precedente art. 7:21, BW. Nell'ambito della garanzia per i vizi giuridici la Direttiva non ha comportato alcun cambiamento. Nel caso di vizi giuridici il compratore, così come prima, può richiedere, ai sensi dell.art. 7:20, BW, l'estinzione degli oneri e dei pesi non previsti dal contratto,

¹¹ ASSER, C. - HJIMA, Jac, *Bijzondere Overeenkomsten I*, 6.º ed., Deventer, W.E.J. Tjeenk Willem, 2001, Nr. 17, ASSER, C. - KORTMANN, S. C. J. J. - DE LEEDE, L. J. M. - THUNISSEN, H. O., *Bijzondere Overeenkomsten III*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willem, 1994, Nr. 491.

¹² Memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 20.

¹³ Memorie van antwoord, *Eerste Kamer, vergaderjaar 2001-2002*, (27 809), Nr. 323b, 9.

246 ANDRÉ JANSSEN, ANNIKA SCHIMANSKY y GIOVANNI BISAZZA

1

purchè ciò sia possibile per il venditore. Il catalogo dei diritti di garanzia, contenuto nelle nuove versioni degli artt. 7:21 e 22, BW, spettanti al compratore nei casi di vizi materiali del bene compravenduto, invece, ha subito una modifica di fondo, in modo particolare con riguardo ai rimedi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo. Prima della trasposizione della Direttiva, l.art. 7:21, comma 1, BW, contemplava i

diritti spettanti al compratore nelle ipotesi di vizi materiali, e cioè la consegna supplementare, la riparazione e la sostituzione del bene difforme. La risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno, nell'ipotesi di inadempimento del venditore, invece, potevano essere fatte valere solo secondo le regole generali (art. 6:265, 74 BW). Il vecchio art. 7:22, BW, a tal riguardo, stabiliva chiaramente che i diritti menzionati dagli artt. 7:20 e 21 dovevano spettare al compratore senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o pretesa. La precedente versione dell'art. 7:22, BW, a questo proposito, corrispondeva a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della Direttiva e fu mantenuta nel nuovo art. 7:22, comma 4, BW.

Qualora il bene consegnato non sia conforme al contratto, il compratore può, secondo quanto già previsto dall'art. 7:21, comma 1, BW, far valere i seguenti diritti:

- . Consegna (supplementare) della parte mancante nel caso di deficienza quantitativa della prima consegna.
- . Riparazione della cosa consegnata, purchè il venditore, secondo buona fede, possa essere considerato tenuto ad eseguirla.
- . Sostituzione della cosa consegnata, salvo che la difformità da quanto pattuito sia a tal punto insignificante da non giustificare tale rimedio o che la cosa sia perita o deteriorata per colpa del compratore.

L'art. 7:21, comma 1, 1.º proposizione, BW, concerne unicamente l'ipotesi di una deficienza quantitativa della consegna, mentre l'art. 7:21, comma 1, 3.º proposizione, BW, tratta l'ipotesi di una integrale nuova consegna. In seguito all'attuazione della Direttiva, il diritto di scelta spettante al venditore di beni di consumo, previsto dall'art. 7:21, comma 2, BW, è stato eliminato senza venire altrimenti regolato. A fronte della richiesta, avanzata da un consumatore, di riparazione o di sostituzione del bene difforme, il venditore aveva il potere di scegliere, secondo l'originario art. 7:21, comma 2, BW, tra la restituzione del prezzo e la sostituzione della cosa. Ciò contrastava, tuttavia, con l'art. 3, L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA... 247

1

comma 3, della Direttiva, il quale assegna la scelta tra la riparazione o la sostituzione del bene al consumatore¹⁴.

Il nuovo art. 7:21, comma 2, BW, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della Direttiva, stabilisce in modo imperativo la gratuità della riparazione. Gratuità che, pur essendo già legalmente prevista, poteva venire derogata dalle parti¹⁵. Lo stesso valeva per i costi relativi alla fornitura supplementare di beni, resasi necessaria a causa dell'insufficienza quantitativa della prima consegna, anche qualora quest'ultima fosse a carico del compratore. Un indennizzo per l'utilizzo che il compratore abbia fatto della cosa difforme prima di ottenerne la sostituzione, secondo il diritto olandese, può essere preteso dal venditore solo in casi eccezionali, come, per esempio, quando il difetto si manifesta solo dopo un lungo periodo di tempo¹⁶. Anche il compratore, secondo le disposizioni dettate in materia di risarcimento dei danni, non può, in linea di principio, pretendere alcun indennizzo per il mancato utilizzo del bene.

Le disposizioni concernenti la riparazione e la sostituzione dettate dall'art. 3, comma 3, della Direttiva, sono state recepite nell'art. 7:21, commi 3 e 4, BW. In tal modo, ai sensi del nuovo art. 7:21, comma 4, BW,

vengono ridotti i diritti di garanzia nei casi in cui la riparazione risulti impossibile o sproporzionata. L'obbligo del venditore di riparare la cosa entro un ragionevole lasso di tempo e senza notevoli inconvenienti per il compratore è previsto nella nuova versione dell'art. 7:21, comma 3, BW, la cui applicazione non è limitata alle vendite di beni di consumo¹⁷. Degno di nota è l'ulteriore diritto, riconosciuto al consumatore, di fare eseguire la riparazione del bene da un terzo a spese del venditore, il quale, dopo intimazione scritta, non abbia adempiuto l'obbligo di riparazione entro un ragionevole lasso di tempo. Tale diritto, anteriormente alla Direttiva previsto dall'art. 7:21, comma 3, BW, trova ora identica disciplina nella nuova versione dell'art. 7:21, comma 6, BW. Il consumatore, in tal modo, dispone di un'ulteriore rimedio contro l'irragionevole ritardo nell'esecuzione della riparazione.

¹⁴ Memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 6, 7.

¹⁵ Memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 7.

¹⁶ *Parlementaire Geschiedenis*, Boek 7, 136 f., 141; nota naar aanleiding van verslag, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 6, 5.

¹⁷ Sulla ripartizione dell'onere della prova nel caso di impossibilità del venditore di provvedere alla riparazione entro un ragionevole termine, si vedano HR, 26.1.1996, (1996) *Rechtspraak van de Week* [=RvdW], Nr. 41.

1

Gli altri diritti di garanzia elencati nell'art. 3, comma 1, della Direttiva sono ora contemplati dal nuovo art. 7:22, comma 1, BW, e valgono solo per le vendite di beni di consumo. Il consumatore dispone, in primo luogo, del diritto di risolvere il contratto, salvo che la difformità da quanto pattuito, in ragione del suo scarso significato, non possa giustificare la risoluzione del contratto e le sue conseguenze. In secondo luogo, il consumatore può ridurre il prezzo in proporzione all'entità della difformità rispetto a quanto convenuto.

Presupposto, in entrambi i casi, è che la riparazione o la sostituzione siano impossibili o non possano essere pretese, o che queste non siano state adempiute dal venditore in conformità a quanto previsto dal nuovo art. 7:21, comma 3, BW (v. il nuovo art. 7:22, comma 2, BW).

2.1. Il diritto del venditore alla regolarizzazione della prestazione

Nonostante il diritto di scelta previsto dal precedente art. 7:21, comma 2, BW, al venditore non spettava, secondo il diritto olandese fino ad ora vigente, alcun diritto alla regolarizzazione della prestazione. In sede di attuazione della Direttiva, in un primo momento, si ritenne non necessaria l'introduzione di un meccanismo di gerarchizzazione tra i diversi diritti di garanzia, così come era invece disposto dall'art. 3, comma 3, della Direttiva («zunächst... Nachbesserung»). La risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 6:265, BW, presuppone sempre la messa in mora del venditore, mediante intimazione ad adempiere e la fissazione di un termine per l'esecuzione della prestazione. Così stando le cose, il venditore dovrebbe poter disporre della possibilità di adempiere l'obbligazione solo durante quest'ulteriore periodo di tempo¹⁸. Solo nel marzo del 1992 venne introdotto, nell'art. 7:22, comma 2, BW, una graduazione dei diritti di garanzia, la quale, tuttavia, vale solo per le vendite di beni di consumo. Ne consegue, che l'acquirente di beni di consumo, il quale è tenuto, nell'esercizio dei suoi diritti, ad esperire in prima battuta i rimedi della riparazione, della consegna supplementare

o della sostituzione, risulta svantaggiato rispetto ad un compratore nonconsumatore, il quale, invece, può far valere fin dall'inizio, secondo le regole generali, anche la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni.

¹⁸ Memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 7, 8.

L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA... 249

1

2.2. Il diritto alla riduzione del prezzo

La riduzione del prezzo, oggetto di numerose discussioni nella dottrina olandese, sotto il nome di *actio quanti minoris*, è stata introdotta nella disciplina della vendita solo con molte esitazioni. Ciò è dovuto al fatto che, solo poco prima, e precisamente nel 1992, in conseguenza delle critiche mosse a questa controversa figura giuridica il legislatore aveva provveduto ad espungerla dal diritto civile olandese, attraverso l'abrogazione del vecchio art. 1543, BW. L'art. 3, ai commi 2 e 5 della Direttiva, ne richiedeva la reintroduzione. Il legislatore vi si opponeva, innanzi tutto, sulla base della considerazione¹⁹ che il diritto olandese offriva già al compratore una valida alternativa al rimedio della riduzione del prezzo, e cioè la possibilità di una risoluzione parziale ai sensi dell'art. 6:265, BW, la cui conseguenza giuridica è la proporzionale diminuzione dei reciproci obblighi di prestazione (art. 6:270 BW)²⁰. Tuttavia, l'art. 6:265, comma 2, BW, diversamente dalla Direttiva, presuppone la mora del venditore. Inoltre, anche il 1.° comma dell'art. 6:265, BW, esclude il diritto alla risoluzione, quando l'inadempimento, in considerazione delle sue particolari modalità o del suo scarso significato, non giustifichi la risoluzione del contratto e le conseguenze che ne discendono. Queste limitazioni, contrastanti con la Direttiva, hanno indotto il legislatore olandese a reintrodurre il diritto alla riduzione del prezzo nell'ambito delle vendite di beni di consumo.

Un collegamento tra il diritto alla riduzione del prezzo e la risoluzione parziale è stato, ad ogni modo, mantenuto. Il nuovo art. 7:22, comma 3, BW, infatti, rinvia anche per la riduzione del prezzo alle disposizioni generali sulla risoluzione del contratto, le quali si riferiscono, essenzialmente, alle modalità d'esercizio del diritto alla riduzione del prezzo e al rapporto tra tale diritto e la pretesa al risarcimento del danno. Il diritto alla riduzione del prezzo, conformemente all'art. 6:267, BW, deve essere esercitato per mezzo di dichiarazione scritta o tramite decisione giudiziale. La riduzione del prezzo e il diritto al risarcimento

¹⁹ Nota naar aanleiding van het verslag, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 6, 1; Critico, sul punto, SMITS, Jan, «De voorgenomen implementatie van de richtlijn consumentenkoop: een gebrekkig voorstel», 6470 (2001) *Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie* [=WPNR], 1047-1049, il quale propende per un'attuazione letterale della Direttiva e rimanda al precedente giurisprudenziale della Corte di Giustizia europea nella causa «Kommission/ Nederlande», Corte CE 10.5.2001, «Kommission/ Nederlande» (Racc. 2001, I-03541).

²⁰ Memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 8.

250 ANDRÉ JANSSEN, ANNIKA SCHIMANSKY y GIOVANNI BISAZZA

1

del danno, ai sensi dell'art. 6:277, BW, possono, inoltre, essere fatte

valere contemporaneamente.

Per il calcolo dell'entità della riduzione si applica il nuovo art. 7:22, comma 1, BW, in base al quale è determinante il rapporto in cui quanto consegnato differisce da quanto promesso. Si ha riguardo alle divergenze sia di ordine qualitativo sia di ordine quantitativo.

L.art. 6:270, BW, inoltre, dispone che una riduzione delle reciproche prestazioni deve riguardare sia la quantità sia la qualità. Oltre a ciò, il compratore, ai sensi dell.art. 6:74, BW, può richiedere il risarcimento dei danni, o in aggiunta alla riduzione del prezzo, per esempio nel caso di danni indiretti, o al posto della riduzione. In quest'ultimo caso, l'acquirente rimane obbligato al pagamento dell'intero prezzo di vendita e la pretesa al risarcimento dei danni prende il posto di quella all'esecuzione della prestazione da parte del venditore²¹.

Non adottando la Direttiva alcuna regola sulla pretesa al risarcimento del danno, non si è resa necessaria, sul punto, alcuna modifica del diritto olandese. Solo per ragioni di completezza e al fine di una migliore comprensione del sistema delle garanzie vigente in Olanda, verranno tuttavia svolte alcune brevi considerazioni sul diritto al risarcimento del danno spettante al consumatore.

L.art. 7:24, comma 1, BW, rinvia, per il diritto del consumatore al risarcimento del danno, alla disciplina generale del risarcimento per inadempimento contrattuale (art. 6:74 e ss., BW). La pretesa risarcitoria del compratore verso il venditore, tuttavia, si trova, *ex art. 7:24, comma 2, BW*, in un rapporto di esclusività con le pretese, verso il produttore del bene, derivanti dalla responsabilità da prodotto di cui agli artt. 6:185 e ss., BW. Di conseguenza, se l'inadempimento consiste nella presenza di un difetto, il quale, ai sensi dell.art. 6:186, BW, rientra nella responsabilità da prodotto (un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può aspettare, c.d. mancanza di sicurezza), il venditore non risponde per i danni contemplati dall.art. 6:190, BW (morte, danni corporali, e danni d'importo superiore a € 500 arrecati ad altre cose, diverse dal prodotto difettoso, utilizzate per scopi privati). Per il risarcimento di questi danni il compratore deve rivolgersi unicamente al produttore, salvo che il venditore conoscesse o dovesse essere a conoscenza del difetto,

²¹ Memorie van antwoord, *Eerste Kamer, vergaderjaar 2001-2002*, (27 809), Nr. 323b, 2.

L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA... 251

1

che egli abbia garantito l'assenza di difetti o che si tratti di danni alle cose al di sotto del limite di . 500 (art. 7:24, comma 2, Bw). Nei primi due casi, il compratore è tenuto a cedere al venditore le sue pretese verso il produttore (art. 7:24, comma 3, BW).

La canalizzazione delle pretese risarcitorie del compratore, da un lato, verso il venditore e, dall'altro, verso il produttore, sfavorisce il consumatore, il quale, in sede di esercizio dei suoi diritti, deve decidere, nei casi dubbi, verso chi agire in giudizio. Potrebbe anche darsi il caso che egli debba citare sia il venditore, per i danni diretti derivanti dal difetto, sia il produttore, per i danni indiretti, mentre risulterebbe più semplice convenire in giudizio solo il venditore, diretta controparte contrattuale²².

V. IL DIRITTO DI REGRESSO DEL VENDITORE

L.art. 4 della Direttiva consente al venditore finale, responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità, di agire in

regresso verso un precedente venditore all'interno della medesima catena contrattuale²³. La predisposizione della disciplina di dettaglio viene affidata al diritto nazionale.

Diversamente da molti altri paesi, in Olanda già nel 1992, ben prima dell'attuazione della Direttiva, il diritto di regresso del venditore venne espressamente regolato nell'art. 7:25, BW, il quale dispone che il venditore, contro cui il consumatore abbia fatto valere le proprie pretese, può a sua volta agire contro il suo dante causa. Una *action directe*, alla stregua di quella conosciuta dal diritto francese, non è invece prevista dal diritto olandese.

L'esperienza olandese del diritto di regresso, tuttavia, può, fino ad ora, essere considerata deludente. La ragione di ciò, risiede nel fatto che i fornitori, ai sensi della precedente versione dell'art. 7:25, comma 2, BW, potevano escludere la propria responsabilità nei confronti dell'acquirente

²² HONDIUS, Ewoud - JELOSCHKEK, Christoph, in GRUNDMANN, Stefan - MEDICUS, Dieter - ROLLAND, Walter (a cura di), *Europäisches Kaufgewährleistungsrecht, Reform und Internationalisierung des deutschen Schuldrechts*, Colonia, Berlino, Bonn, Monaco, Carl Heymanns KG, 2001, [197-215], 202.

²³ Per quanto riguarda il conflitto dell'art. 4 della Direttiva con la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, si veda JANSSEN, André, «The Final seller's right of redress under the Consumer Sales Directive and its complex relationship with the CISG», (2003) *The European Legal Forum* [=ELF], 181-184.

252 ANDRÉ JANSSEN, ANNIKA SCHIMANSKY y GIOVANNI BISAZZA

1

qualora tale esclusione, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, fosse conforme ad equità.

L'esclusione contrattuale del diritto di regresso divenne la regola nonostante la possibilità di provare che essa non corrispondeva ad equità, poichè molti acquirenti, a causa della posizione economicamente dipendente, temevano un conflitto con i propri fornitori. Il diritto di regresso divenne così una «tigre di carta senza zanne» e lo stesso governo dovette ammettere che un giudizio diretto a far valere l'iniquità dell'esclusione contrattuale del diritto di regresso avrebbe avuto un esito incerto²⁴. Al fine di tutelare il venditore finale, venne perciò colta l'occasione dell'attuazione della Direttiva .sebbene ciò non fosse obbligatorio. per rendere d'ora in poi inderogabile, tramite la nuova predisposizione dell'art. 7:25, comma 2, BW, il diritto di regresso. Conseguenza giuridica dell'imperatività della norma è, *ex art. 3:40*, comma 2, BW, il diritto d'impugnazione, spettante al venditore finale, di ogni accordo derogatorio. La limitazione dell'autonomia privata, in tal modo introdotta, venne tollerata al fine di rafforzare la posizione giuridica del venditore finale. Ulteriori modificazioni del diritto di regresso non si resero necessarie.

VI. L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE

L'art. 7:23, comma 1, 1.° proposizione, BW, impone ad ogni compratore un onere di denuncia. Il compratore che ometta di denunciare l'esistenza del difetto entro un ragionevole termine dalla sua scoperta, o dal momento in cui avrebbe potuto scoprirlo, perde la possibilità di far valere la difformità al contratto di quanto consegnato. La valutazione circa la «ragionevolezza» del termine deve essere effettuata secondo le circostanze del caso concreto, in modo particolare tenendo conto della natura del bene venduto, della competenza e delle conoscenze giuridiche delle parti

contrattuali, nonché del rapporto tra di loro intercorrente²⁵.

²⁴ Bijlage H, *Tweede Kamer 2001-2002*, (27 809), Nr. 6, 4. Vedi anche LOOS, M.B.M., «Consumentenkoop en garanties volgens het herziene consumentenkooprecht», (2003) *Nederlandse Tijdschrift voor Europees Recht* [=NTER], [155-161], 159.

²⁵ Si veda, sul punto, JANSSEN, André, *Die Untersuchungs- und Rügepflichten im deutschen, niederländischen und internationalen Kaufrecht - Eine*

L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA... 253

1

In ragione dell'art. 5, comma 2, della Direttiva, il quale contempla solo un termine bimestrale facoltativo di denuncia, senza la contemporanea statuizione di un corrispondente termine per la verifica della conformità del bene consegnato, la disposizione olandese sopra descritta è stata alleggerita, a favore del consumatore, dal nuovo art. 7:23, comma 1, 3.° proposizione, BW. Secondo tale norma, il compratore di un bene di consumo deve ottemperare all'onere di denuncia entro un ragionevole termine dalla scoperta, per cui una denuncia effettuata entro due mesi da tale data appare in ogni caso tempestiva. Tale termine bimestrale, come previsto anche dalla Direttiva, è un mero termine di denuncia. Non sussiste invece alcun obbligo, per il consumatore, di esaminare il bene consegnato. Detto termine deve essere inteso come un termine minimo e può, secondo le circostanze del singolo caso, essere anche più lungo di due mesi. Per i rimanenti casi (ad esempio, vendite tra professionisti, vendite tra privati, vendite di immobili etc.), il legislatore olandese ha consapevolmente optato per il mantenimento del più flessibile criterio basato sulle circostanze del singolo caso previsto dall'art. 7:23, comma 1, 1.° proposizione, BW, per il calcolo del termine di denuncia²⁶.

La disciplina olandese della vendita prevede, al nuovo art. 7:23, comma 2, BW, un collegamento della denuncia con la prescrizione. Le pretese e le eccezioni, fondate su fatti dai quali sia giustificato ritenere che la cosa consegnata non corrisponde al contratto, si prescrivono entro due anni dalla denuncia. Tuttavia, il compratore che non abbia ancora pagato il prezzo può, anche dopo la scadenza del termine prescrizione, opporre alla richiesta di pagamento il diritto alla riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni. Della possibilità, riconosciuta dall'art. 7, comma 2, della Direttiva, di consentire, nel caso di vendita di beni usati, accordi contrattuali che abbrevino il termine prescrizione fino ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno, il legislatore olandese ha deciso di non avvalersi.

Come momento determinante per l'inizio del decorso del termine di prescrizione biennale, l'art. 7:23, comma 2, BW, diversamente da quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della Direttiva, individua, non la *rechtsvergleichende Darstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede*, Baden-Baden, Nomos, 2001.

²⁶ Memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 10, 24.

254 ANDRÉ JANSSEN, ANNIKA SCHIMANSKY y GIOVANNI BISAZZA

1

consegna della cosa da parte del venditore, bensì la denuncia del vizio da parte del compratore. L'inizio del decorso della prescrizione, così come la sua durata, dunque, non è stato influenzato dall'attuazione della

Direttiva²⁷. La previsione di un diverso momento per l'inizio della prescrizione, comunque, è ammessa in considerazione della clausola di tutela minima contenuta nell'art. 8, comma 2, della Direttiva. La disciplina olandese è chiaramente più vantaggiosa per il compratore, poiché il momento della denuncia necessariamente non può essere antecedente a quello della consegna²⁸.

Di notevole significato pratico, è il nuovo art. 7:18, comma 2, BW, il quale dà attuazione, quasi alla lettera, all'inversione legale dell'onere della prova per i vizi che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, disposta dall'art. 5, comma 3, della Direttiva. In tal modo, ci si discosta sensibilmente, a tutto vantaggio dell'acquirente di beni di consumo, dall'art. 150 del *Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvorderingen* (Rv=codice di procedura civile), secondo il quale, in linea di principio, l'onere di provare la non conformità al contratto della cosa consegnata grava sul compratore²⁹. La presunzione, tuttavia, conformemente alla Direttiva, non opera qualora risulti incompatibile con la natura della cosa o del difetto di conformità. Ciò vale, ad esempio, per i beni alimentari rapidamente deperibili (nel caso di scadenza della data di conservazione) o per i vizi che, con tutta evidenza, derivano da un uso non appropriato del bene da parte del consumatore (ad esempio, la caduta di un videoregistratore)³⁰. Nell'iter di formazione della legge, anche la morte di piccoli animali domestici e di piante, verificatasi entro sei mesi dalla loro consegna, è stata considerata un'ipotesi di inoperatività della presunzione legale³¹.

²⁷ Il termine prescrizione non inizia a decorrere, ai sensi del nuovo art. 7:23, comma 3, BW, fintantochè il compratore in conseguenza del comportamento intenzionale del venditore non può esercitare i suoi diritti.

²⁸ Memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 10.

²⁹ Cfr., sul punto, più dettagliatamente LOOS, (2003) NTER, 156 s.

³⁰ Memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 20; memorie van antwoord, *Eerste Kamer, vergaderjaar 2001-2002*, (27 809), Nr. 323b, 8; LOOS, (2003) NTER, 157.

³¹ Bijlage H, *Tweede Kamer* (27 809), Nr. 3, 19-20.

L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA... 255

1

VII. GARANZIE

Il nuovo art. 7:6a, dal 1.° al 3.° comma, BW, regola essenzialmente in concordanza con i primi tre commi dell'art. 6 della Direttiva. le autonome garanzie prestate dal venditore o dal produttore, in occasione della vendita o tramite messaggi pubblicitari³², relative a determinate qualità del bene. Ai sensi di tale disposizione, non tutti i messaggi che esaltano le caratteristiche del bene comportano un obbligo di garanzia. Presupposto, infatti, è non solo che nel messaggio pubblicitario si faccia riferimento a determinate qualità, ma anche che vengano assicurati determinati diritti per i casi in cui il bene non presenti le qualità promesse. E, possibile, tuttavia, che determinati messaggi pubblicitari del produttore, i quali di per sé non costituiscano una garanzia, concorrano a formare il contenuto di una garanzia accordata dal produttore in un secondo momento³³. L'art. 7:6a, comma 1, BW, sancisce espressamente che i diritti derivanti al compratore dalle garanzie commerciali si cumulano con i diritti legali.

L'art. 7:6a, comma 2, BW, stabilisce, inoltre, che la garanzia deve indicare i diritti spettanti al compratore in modo chiaro e comprensibile e specificare che tali diritti si affiancano a quelli legalmente riconosciuti.

Per il resto, devono essere indicati il nome e l'indirizzo del venditore o del produttore che presta la garanzia, nonché la durata e l'estensione territoriale della stessa. Queste informazioni, ai sensi dell'art. 7:6°, comma 3, BW, devono, a richiesta del compratore, essere comunicati in forma scritta o mediante altro supporto duraturo³⁴.

Ci si chiede quali conseguenze abbia il mancato rispetto delle prescrizioni di forma fissate dall'art. 7:6a, comma 3, BW. Specialmente nelle ipotesi di garanzie prestate mediante messaggi pubblicitari, i requisiti di forma dell'art. 7:6a, comma 2, BW, potranno raramente venire soddisfatti.

³² Sul rapporto tra la garanzia e l'esclusione contrattuale della responsabilità: Hof Arnhem, 22.12.1998, (1999) NJ, Nr. 568.

³³ Memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 16.

³⁴ Soddisfano, ad esempio, questa forma, un dischetto, un CD-ROM o anche il disco fisso del computer del compratore, nella misura in cui consenta il salvataggio di emails, memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 17. Un sito Web, d'altra parte, non può corrispondere alla forma prescritta, salvo che il sito Web offra al compratore la possibilità di scaricare sul disco fisso le informazioni necessarie, cfr. memorie van antwoord, *Eerste Kamer, vergaderjaar 2001-2002*, (27 809), Nr. 323b, 5 s.

256 ANDRÉ JANSSEN, ANNIKA SCHIMANSKY y GIOVANNI BISAZZA

1

Un vizio di forma, secondo il diritto civile olandese, ha come conseguenza, ai sensi dell'art. 3:39, BW, la nullità dell'atto giuridico. I requisiti formali introdotti in ragione dell'art. 6 della Direttiva, tuttavia, sono posti a vantaggio del consumatore e appaiono diretti a favorire la trasparenza. L'art. 6, comma 5, della Direttiva, inoltre, chiarisce che il mancato soddisfacimento degli obblighi di forma in nessun caso può porre in dubbio la validità della garanzia: il consumatore può continuare ad esigerne l'applicazione. L'espressa predisposizione di una regola analoga a quella dettata dall'art. 6, comma 5, della Direttiva, non è stata ritenuta necessaria dal legislatore olandese, poiché l'obbligo del garante risulta già dall'art. 7:6a, comma 1, BW. Le previsioni dell'art. 7:6a, comma 3, BW, non sono quindi da considerarsi come prescrizioni di forma ai sensi dell'art. 3:39, BW³⁵.

Della possibilità, riconosciuta agli Stati membri dall'art. 6, comma 4, della Direttiva, di imporre, nel proprio territorio, che la garanzia sia redatta in una o più lingue ufficiali della Comunità, l'Olanda non ha fatto alcun utilizzo, poiché ciò, in modo particolare nei casi di vendita tramite internet, apparirebbe un'inutile limitazione.

VIII. CARATTERE IMPERATIVO

L'art. 7, comma 1, della Direttiva, il quale impone l'inderogabilità delle norme poste a tutela del consumatore, non ha comportato alcuna rilevante modifica della disciplina olandese della vendita. L'art. 7:6, comma 1, BW, vietava già dal 1992 gli accordi contrattuali che derogassero, a svantaggio del compratore, alle regole previste per la vendita dei beni di consumo. Al di fuori di tale divieto rimangono le disposizioni sul passaggio del rischio e sul carico delle spese nelle vendite per corrispondenza (art. 7:11-13, BW), sul pagamento del prezzo (art. 7:26, BW) e sul diritto del compratore alla risoluzione del contratto nel caso di aumento del prezzo di vendita (7:35, BW). A queste disposizioni, ex art. 7:6, comma 2, BW, è possibile derogare, sebbene non tramite clausole contenute in condizioni generali di contratto. La possibilità di una deroga, a svantaggio del compratore, ancora ammessa dalla precedente versione dell'art. 7:6,

comma 1, BW, è stata abrogata, in ragione dell'art. 7 Direttiva, per mezzo di un decreto ministeriale (c.d. *Standardregelungen*).

³⁵ Memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 10 s., 16 s.; advies Raad van State en nader Rapport, *Tweede Kamer, vergaaprderjaar 2000-2001*, (27 809), B, 6.

L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA... 257

1

Tuttavia, conseguenza giuridica di un accordo contrario al nuovo art. 7:6, comma 1, BW, ai sensi dell'art. 3:40, comma 2, BW, è solo l'annullabilità di tale accordo. Ciò appariva contrastare con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sulla Direttiva 93/13/CE del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori³⁶. Secondo tale giurisprudenza, lo scopo della Direttiva può essere raggiunto solo attraverso un controllo giudiziario d'ufficio e al consumatore non deve essere imposto di far valere la vessatorietà della clausola³⁷. Il legislatore olandese ha tuttavia propeso per una soluzione contraria alla nullità, sulla base della considerazione che l'annullabilità lascia al consumatore la scelta fra impugnare l'accordo o, al contrario, di avvalersene. Questa opinione non sembra convincente. In primo luogo, dal punto di vista del diritto comunitario, la sua fondatezza appare estremamente dubbia al cospetto della sopra descritta giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. In secondo luogo, non appare chiaro, il perchè il compratore dovrebbe richiamarsi ad accordi per lui svantaggiosi. Piuttosto, è da temere che il consumatore, per ignoranza o altri motivi, rinunci a proporre l'impugnazione³⁸.

IX. CONCLUSIONI

In Olanda, l'attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di beni di consumo del 25 maggio 1999, ha portato con sé, in confronto ad altre esperienze europee, solo poche innovazioni. Il legislatore olandese, ciò nonostante, per certi versi è andato oltre il livello di tutela minima preteso dalla Direttiva. La speciale protezione da quest'ultima predisposta trova in larga misura applicazione, in seguito alla sua attuazione nell'ordinamento olandese, non solo nell'ambito dei contratti di vendita conclusi con i consumatori, bensì per tutti i tipi di contratti di vendita. La creazione di uno speciale diritto della vendita dei beni di consumo è stata pertanto ampiamente

³⁶ GUCE L 95, de 21 aprile 1993, 29.

³⁷ Corte CE, 27.6.2000, «Océano» (Racc. 2000, I-04941). Cfr. inoltre, sul punto, la nota di SCHWARTZE, Andreas, (2001) *Juristen Zeitung* [=JZ], 245-249.

³⁸ Si argomenta, inoltre, che la possibilità di un controllo giudiziario d'ufficio, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 3:40, comma 2, BW, sarebbe del tutto ammissibile, purchè ciò emerga dallo scopo della disposizione cui l'accordo contravviene. Di questa possibilità il giudice potrebbe fare utilizzo anche nel caso di ignoranza del compratore, cfr. memorie van toelichting, *Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001*, (27 809), Nr. 3, 12.

258 ANDRÉ JANSSEN, ANNIKA SCHIMANSKY y GIOVANNI BISAZZA

1

evitata. Un parziale bilanciamento dell'aggravata posizione del venditore è offerto dall'onere di denuncia previsto dall'art. 7:23, BW. Una particolarità è costituita, dal punto di vista dell'ordinamento olandese, dalla (re)introduzione del diritto alla riduzione del prezzo, diritto abrogato solo dal 1992. Tale diritto, tuttavia, già in considerazione della sua

limitata sfera di applicazione alle vendite di beni di consumo, con ogni probabilità, è destinato a ricoprire un ruolo secondario.

X. BIBLIOGRAFIA

ASSER, C. - HIJMA, Jac, *Mr. C. Asser.s Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere Overeenkomsten, deel I, koop en ruil*, 6.º ed., Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001.

ASSER, C. - KORTMANN, SC. J. J. - DE LEEDE, L. J. M. - THUNISSEN, H. O., *Mr. C. Asser.s Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere Overeenkomsten, deel III, overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomsten, aanneming van werk*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1994.

HARTKAMP, Arthur S., «Juridical Discretion Under the New Civil Code of the Netherlands», (1992) *AJCL*, 551-571.

HONDIUS, Ewoud - JELOSCHKEK, Christoph, «Die Kaufrechtsrichtlinie und das niederländische Recht: Für den Westen kaum etwas Neues», in GRUNDMANN, Stefan - MEDICUS, Dieter, - ROLLAND, Walter (a cura di), «*Europäisches Kaufgewährleistungsrecht, Reform und Internationalisierung des deutschen Schuldrechts*», Colonia, Berlino, Bonn, Monaco, Carl Heymanns KG, 2001, 197-215.

JANSSEN, André U., *Die Untersuchungs- und Rügefrist im deutschen, niederländischen und internationalen Kaufrecht - Eine rechtsvergleichende Darstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede*, Baden-Baden, Nomos, 2001.

JANSSEN, André U., «The Final seller.s right of redress under the Consumer Sales Directive and its complex relationship with the CISG», (2003) *ELF*, 181-184.

LOOS, M. B. M., «Consumentenkoop en garanties volgens het herziene consumentenkooprecht», (2003) *NTER*, 155-161.

SCHWARTZE, Andreas, «Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 27.6.2000 (Océano Grupo/ Quintero u.a.)», (2001) *JZ*, 245-249.

SMITS, Jan, «De voorgenomen implementatie van de richtlijn consumentenkoop: een gebrekkig voorstel», (2001) *WPNR*, 1047-1049.

ANNIKA SCHIMANSKY

Deutsch-niederländische Rechtsberatung

Duits-Nederlandse rechtspraktijk

www.schimansky.nl